

IMPOSTE SUL REDDITO

Le alternative per l'exit strategy del professionista dallo studio associato

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

L'exit strategy per un **socio di società** è un'operazione particolarmente delicata che deve coniugare **aspetti economici, problemi societari** e, non da ultimo, **convenienze fiscali**. Quindi un mix di aspettative che non è semplice coordinare. Il tema riguarda anche il **socio professionista di studio associato** che, alla luce delle modifiche introdotte dall'[art. 1, D.L. n. 84/2025](#), può valutare **almeno 2 strategie per uscire da uno studio associato**. Questa ipotesi si manifesta frequentemente quando **termina la vita professionale** di un lavoratore autonomo e quindi si tratta di valorizzare una **posizione societaria** che viene meno con l'uscita del socio.

Fino all'avvento del **D.L. n. 84/2025** la prospettiva di exit strategy del socio era rappresentata dal **recesso dallo studio associato**. Vero è che si poteva esperire l'ipotesi della **cessione di quote esente da tassazione in forza della specifica esclusione** che era rinvenibile nell'[art. 67, lett. c\) e c-bis, TUIR](#) (ante D.Lgs n. 192/2024), ma molti operatori diffidavano di questa soluzione nel timore di **vedere attratto l'imponibile da cessione di quote** alla casistica dei **redditi diversi per obbligazioni** di fare non fare o permettere. **Il recesso era**, per così dire, **"la strada maestra"**, in quanto ipotesi espressamente codificata dall'[art. 20-bis, TUIR](#), e commentata in diversi spunti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate. Va, tuttavia, segnalato che il **recesso doveva essere privo di contenuto economico** se, a suo tempo, lo studio associato era stato costituito per **conferimento di studio personale**, in forza del passaggio contenuto nella [risoluzione n. 177/E/2009](#), la quale recitava *«Naturalmente la mancata valorizzazione di tale componente al momento dell'ingresso nell'associazione comporta come logica conseguenza che nessuna rilevanza può essere attribuita all'apporto in sede di recesso dell'associato»*.

In ogni caso, la **fiscalità del recesso del socio professionista** era (ed è tuttora) contenuta nella **circolare n. 6/E/2006**, par. 7.12, nel quale emerge che la **somma erogata dallo studio associato è imponibile limitatamente ai valori relativi all'avviamento** (valore della clientela) e **all'utile in corso di formazione nell'anno di recesso**, poiché le somme relative agli **utili pregressi già sono state assoggettate a tassazione** in sede di imputazione **per trasparenza**. Peraltro, la medesima somma risulta **deducibile dal reddito dello studio associato** ([risoluzione n. 64/E/2008](#)), mentre in capo al socio il **reddito partecipativo va imputato al 100% nel quadro RH** ([circolare n.](#)

[47/E/2008](#)). Così posta, la disciplina del recesso comporta **la tassazione con IRPEF progressiva**, ove non sia possibile accedere alla tassazione separata (detenzione della quota da almeno 5 anni ex [art. 17, lett. l\), TUIR](#)); quindi un **carico tributario non di poco conto**. Ipotizziamo il caso di un commercialista che **recede dal proprio studio associato** nel quale vi sono 3 soci compreso il recedente. La somma erogata è **100.000 euro di cui 30.000 euro per indennità di clientela** (o avviamento che dir si voglia), **20.000 euro per utile in corso di formazione e 50.000 euro per quota di capitale** (5.000 euro) e **utili pregressi** (45.000 euro). In capo al socio recedente si **avrà tassazione** (ipotizziamo ordinaria) **per 15.300 euro**.

A fronte di tale scelta, **a far data dall'1.1.2024** il professionista può valutare la **ipotesi della cessione di quote**, ipotesi che, grazie all'[art. 1, lett. c\), D.L. n. 84/2025](#), è disciplinata nei **redditi diversi da capital gain** (dopo che per qualche mese era stata ventilata l'assurda tesi che fossero redditi da lavoro autonomo). L'inserimento, con effetto retroattivo, nella disciplina del capital gain, permette di **usufruire della tassazione con imposta sostitutiva del 26%** da applicarsi **alla plusvalenza**, quindi nella nostra ipotesi **$50.000 \times 26\% = 13.000$ euro** (considerando che il **valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione** è pari al capitale di conferimento **iniziale 5.000 euro e gli utili pregressi 45.000 euro**).

Naturalmente, l'affermazione legislativa in forza della quale la cessione di quote di studio associato è sottoposta a **capital gain** permette di **valutare la convenienza ad accedere alla rivalutazione delle partecipazioni disposta dalla Legge n. 207/2024 ([art. 1, commi 31-36, Legge di bilancio 2025](#))**, quindi versando **l'aliquota del 18% sull'intero valore rivalutato**, tenendo presente che questa scelta sarà tanto più conveniente quanto più rilevante sia la **differenza tra costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e corrispettivo di cessione della stessa**.